

Il presente mod. VO07/02 è costituito da 54 pagine



Generali Italia S.p.A.

AL COMPLETO

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Albergo

Contraente :

Polizza n°:

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI

1. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Società:** Generali Italia S.p.A..

A

- **Apparecchiature elettroniche:** "Computer", impianti ed apparecchiature telefoniche, impianti ed apparecchiature televisive e radiofoniche, impianti di segnalazione e di allarme; macchine per ufficio elettriche ed elettroniche; macchine per scrivere e calcolo, fotocopiatrici, fax, registratori di cassa, fatturatici, bilance; giochi elettronici; il tutto inerente all'attività esercitata. *Sono comunque escluse le cose dei "Clienti", consegnate e non consegnate.*
- **Archivi:** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "archivi informatici" e "programmi in licenza d'uso".
- **Archivi informatici:** dati e "Programmi di utente" per "Computer", contenuti su "Supporti informatici".
- **Armadio corazzato:** mezzo di custodia avente:

- pareti e battenti costituiti da involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm; estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore); rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serrature a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- peso minimo: 300 kg.

- C**
- **Cassaforte:** mezzo di custodia avente:
 - pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
 - movimento di chiusura: manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente; sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti.
 - serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
 - peso minimo: 200 kg.
 - **Cassaforte a muro:** mezzo di custodia avente:
 - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm; battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso; spessore del battente massiccio non inferiore a 10 mm;
 - movimento di chiusura: azionante catenacci ad espansione multipla od a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
 - dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
 - **Clients:** persone che:
 - alloggiano nella struttura ricettiva le cui generalità risultano dai registri tenuti a norma di legge e limitatamente al periodo del loro soggiorno (dal momento dell'iscrizione nel registro delle presenze al momento della partenza);
 - pur non disponendo di un alloggio sono ospiti a qualsiasi titolo della struttura ricettiva.
 - **Computer:** apparecchiature e macchine elettroniche di elaborazione dati e relative

unità periferiche e di trasmissione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature).

- **Contenuto:** mobilio, arredamento, attrezzatura, provviste in genere, biancheria, tappeti, oggetti d'arte, quadri e quant'altro inerente all'attività esercitata. Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto, tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti di frigoconservazione, apparecchiature ed impianti di cottura, di lavanderia e stileria, aggiunti dall'Assicurato locatario.
Sono esclusi i "Veicoli a motore".
Sono altresì escluse le cose dei "Clienti", consegnate e non consegnate.
- **Contratto di assistenza tecnica:** contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- **Cose consegnate:** cose portate dai "Clienti" e consegnate in custodia all'albergatore, diverse da "Veicoli a motore".
- **Cose non consegnate:** cose portate dai "Clienti", non consegnate in custodia all'albergatore, e che ivi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio, diverse da "Veicoli a motore".

- E**
- **Effetti personali:** oggetti di vestiario e indumenti in genere, calzature, borse e valige, oggetti per la cura della persona ed oggetti personali in genere. *Non sono compresi "Preziosi", "Valori" e "Veicoli a motore".*
 - **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- F**
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile compresi fissi ed infissi, impianti tecnici, come pure i parcheggi destinati a ricovero degli autoveicoli del Contraente, suoi familiari, dipendenti e clienti, sia entro i locali sia all'aperto, appositamente attrezzati, e gli altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Se l'esercizio non occupa l'intero fabbricato si considera la sola parte costituente l'esercizio stesso, compresi i locali di soffitta, di cantina, di ripostiglio e le pertinenze anche se separate quale quota parte costituente proprietà comune.
 - **Furto:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

- I**
- **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

PARTE COMUNE

- L**
- **Lastre esterne:** lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocati all'esterno dell'esercizio su vetrine, porte, finestre o insegne infisse nei fabbricati, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. *Non sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.*
 - **Legno lamellare (strutture in):** quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito. Sono convenzionalmente considerate "incombustibili".

- M**
- **Malattia pandemica o epidemica:** qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

- P**
- **Preziosi:** oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura; raccolte e collezioni; il tutto per esclusivo uso personale.
 - **Programmi di utente:** sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai "Computer" che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".
 - **Programmi in licenza d'uso:** sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dai "Computer" che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".

- R**
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.

- S**
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
 - **Serramenti:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.
 - **Supporti informatici:** schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.

- T**
- **Tetto - Copertura - Solai:**
 - tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
 - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
 - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

- V**
- **Valori:** denaro, carte valori, valori bollati e titoli di credito.
 - **Veicoli a motore:** veicoli a motore e relativi rimorchi di cui al comma 2 dell’art. 47 del Codice della Strada.
 - **Vetri stratificati di sicurezza:** pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm. Sono parificati a “vetri stratificati di sicurezza” i “vetri antivandalismo/antieffrazione” conformi alla norma UNI 356.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Mezzi

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta

di pagamento del premio

sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

() si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

Art. 2.3

Modifiche dell'assicurazione *Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.*

Art. 2.4

Aggravamento del rischio *Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.*
Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5

Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6

Recesso in caso di sinistro *Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.*
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.
Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 2.7

Indicizzazione Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di agosto dell'anno precedente.
Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale), premio, varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.
È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento inviando raccomandata all'altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Quanto disposto dal presente articolo può essere reso non operante, inserendo in polizza, tra i codici di clausole speciali, il codice A343.

Art. 2.8

Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione *In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) con il massimo di due anni.*

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.9

Foro competente Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

Art. 2.10

Assicurazioni presso diversi assicuratori *Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.*

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.11

Oneri *Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.*

Art. 2.12

Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“AL COMPLETO” SEZIONE INCENDIO

1. COSE ASSICURATE

Art. 1.1

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività ricettiva specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri:

- “**Fabbricato**”;
- “**Contenuto**”;
- “**Cose dei clienti**”.

Sono esclusi dalla partita “Fabbricato”:

- *quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato in polizza la somma assicurata relativa alla garanzia aggiuntiva 1 Rischio locativo;*

Sono esclusi dalla partita “Contenuto”:

- *i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.*
- *le cose relative alla partita “Apparecchiature elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.*

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Contenuto”, anche in eccedenza alle somma assicurata e fino al 10% della somma complessivamente assicurata:

- **Preziosi e Valori** di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- **Archivi** nonché **Supporti informatici**, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- **Effetti personali** di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti.

Nell’ambito della somma assicurata alla partita “Cose dei clienti” sono assicurati “Preziosi” e “Valori”:

- *fino al 50% della somma assicurata stessa, qualora rientrino tra le **Cose consegnate**;*
- *fino al 25% delle somma assicurata stessa, qualora rientrino tra le **Cose non consegnate**.*

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L’assicurazione è prestata:

- per il “**Fabbricato**”, in base **al costo di ricostruzione a nuovo**, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il “**Contenuto**”, in base **al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti** per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le “**Cose consegnate**”, le “**Cose non consegnate**”, in base **al costo di riparazione o di ricostruzione**.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1

Danni materiali e diretti

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) **fulmine**, *esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici*;
- c) **esplosione e scoppio**, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi;
- d) **implosione**;
- e) **onda sonora**;
- f) **caduta di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti o cose trasportate, *esclusi ordigni esplosivi*;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) **urto veicoli** non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. *Sono esclusi i danni a veicoli con targa*;

La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- i) i **danni consequenziali** da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse.

Art. 2.2

Rottura delle "Lastre esterne"

Se assicurata la partita "Lastre esterne", la Società risponde, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici ma esclusa comunque l'azione della grandine;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile. Se il danno è causato da

eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 2.1 della presente Sezione (incendio, esplosione o scoppio, ecc.), il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 2.500,00. La Società risponde inoltre, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Lastre esterne", anche di eventuali danni causati alle altre cose assicurate dalla rottura di lastre esterne.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di euro 100,00.

Nel caso in cui sia assicurata anche la partita "Fabbricato", la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 della presente Sezione e di quanto previsto da eventuali clausole speciali, in questo ultimo caso limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie previste da tali clausole speciali ferma comunque la franchigia prevista al comma precedente..

Art. 2.3

Danni ad "Apparecchiature elettroniche"

Se assicurata la partita "Apparecchiature elettroniche", la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati alle stesse da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga dell'art. 3.1 lettera f) della presente Sezione.

Sono inoltre compresi, a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) della presente Sezione i danni causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Ferme le altre esclusioni di cui all'art. 3.1 della presente Sezione, la Società inoltre non risponde dei danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;*
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nelle normali prestazioni dei contratti d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall'Assicurato;*
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate, o attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;*
- d) per smarrimenti e ammanchi constatati in sede di inventario;*
- e) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;*
- f) di furto e rapina.*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo pari a euro 150,00.

Limitatamente ai "Computer", qualora non siano installati o non siano stati attivati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.

SEZIONE INCENDIO

Inoltre, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

La Società indennizza inoltre, fino alla concorrenza di euro 1.000,00, i costi necessari ed effettivamente sostenuti:

- per la duplicazione o per il riacquisto dei "Programmi in licenza d'uso";
- per la ricostruzione degli "Archivi informatici";

che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile che abbia colpito i "Computer".

Art. 2.4

Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con un massimo di euro 50.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione:

- a) **le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio** del "Contenuto" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali dell'attività individuata in polizza colpiti da sinistro;
- b) **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire** al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro. se richiamato tra i "codici di clausole speciali" il codice **G309** i limiti sopraindicati si intendono elevati al 20% dell'indennizzo dovuto con un massimo di euro 150.000,00.

Art. 2.5

Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell'Assicurato

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e se indicati in polizza i relativi massimali, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere – per capitale, interessi e spese - quale **civilmente responsabile** ai sensi di legge relativamente a:

- a) **Rischio locativo: per danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione** (vedi **garanzia addizionale 1**);
- b) **Ricorso Terzi: per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi** (vedi **garanzia addizionale 2**).

3. ESCLUSIONI

Art. 3.1

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) *verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;*
 - b) *verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*
 - c) *verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.*

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- g) determinati da dolo dell'Assicurato;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1

Caratteristiche del Fabbricato

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte, è costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne e copertura del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/10 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. L'armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto.

Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 4.2

Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 4.3

Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato:

- ne faccia motivata richiesta entro 30 giorni dall'accadimento del sinistro;

SEZIONE INCENDIO

- *non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.*

Art. 4.4

Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, la Società, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, la Società, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro la Società pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, la indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.9 della Parte Comune senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 4.5

Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite le dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente le cose assicurate.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi la Società avrà comunque diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggiore rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.6

Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà

La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. *In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.*

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.7**Diritto di ispezione**

La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.

Art. 4.8**Anticipo sul pagamento dell'indennizzo**

L'Assicurato, purché ne faccia esplicita richiesta, ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50 % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione:

- *che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;*
- *che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall'art. 3.1 lettera g) della presente Sezione;*
- *che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 75.000,00.*

L'obbligazione della Società:

- *è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;*
- *verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.*

L'acconto non può comunque essere superiore a euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che il danno interessi la partita "Fabbricato", la determinazione dell'acconto di cui sopra relativo a tale partita è effettuata senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al "valore a nuovo", che sarà determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.9**Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dall'art. 7.8 della presente Sezione, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizie, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

SEZIONE INCENDIO

5. GARANZIE ADDIZIONALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO MASSIMALE

- 1.**
- Rischio locativo** La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, *ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 7.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita "Fabbricato" diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.*
- 2.**
- Ricorso Terzi** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito le cose assicurate.
- L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
- L'assicurazione non comprende i danni:*
- *a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, comprese le "Cose consegnate", salvo i veicoli dei dipendenti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;*
 - *alle "Cose non consegnate";*
 - *di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*
- Non sono comunque considerati terzi:*
- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;*
 - *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;*
 - *le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*
- L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.*
- Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.**Indennità per
interruzione
di esercizio****Interruzione di esercizio da incendio ed altri rischi complementari**

La Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, il danno derivante dalla interruzione forzata e totale dell'attività alberghiera conseguente al verificarsi di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta aeromobili e veicoli spaziali, onda sonora, urto di veicoli stradali, fumo, gas e vapori ed "eventi speciali" in quanto operanti (atti vandalici e dolosi, esplosione e scoppio di ordigni, eventi atmosferici e, se scelta la garanzia estesa, sovraccarico di neve, acqua condotta e fenomeno elettrico) che abbiano dato luogo a:

- danno indennizzabile (o che sarebbe stato indennizzabile se non avesse operato l'eventuale franchigia) in base a quanto disposto dalla presente assicurazione;
- danno ad immobili ed enti mobili vicini tale da impedire o rendere difficoltoso l'accesso ai locali dell'esercizio assicurato.

Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie

La Società risarcisce, nei termini successivamente previsti, anche il danno derivante dalla perdita di ricavi dovuta alla chiusura totale dell'esercizio disposta dall'Autorità con specifico provvedimento (anche ai soli fini di accertamento) in conseguenza di:

- intossicazione o tossinfezione di persone da cibi o bevande (compresa quella provocata da acqua inquinata);
- malattie contagiose o infettive del personale (ivi compreso l'Assicurato e i suoi familiari), ferma la successiva esclusione per "Malattia pandemica o epidemica".

È esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica".

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- *sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi "Malattia pandemica o epidemica" disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;*
- *la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una "Malattia pandemica o epidemica" non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.*

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- *scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, salvo quanto disposto dalla garanzia "Interruzione di esercizio da intossicazione e malattie";*
- *difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra e simili.*

Determinazione dell'indennizzo spettante

L'indennizzo spettante per il periodo di inattività totale è pari al numero di pernottamenti effettivi riscontrabili per l'analogo periodo riferito all'anno precedente moltiplicato per la somma assicurata indicata in polizza alla partita "Indennità giornaliera".

La somma assicurata non deve superare il valore corrispondente al 50% della “tariffa minima media” (calcolata come media rispetto alle tariffe minime di pernottamento riportate nelle ultime due comunicazioni fatte all’ente competente come previsto dal D.M. 16 ottobre 1991); nel caso in cui la somma assicurata risultasse superiore al valore così calcolato, nel conteggio dell’indennizzo si applicherà quest’ultimo valore.

Se il sinistro avviene prima che sia trascorso un intero anno solare di attività, per la determinazione dell’indennizzo si farà riferimento al numero di pernottamenti medio giornaliero, pari al numero di pernottamenti effettivi riscontrabili durante tutto il periodo di apertura trascorso fino al momento del sinistro, diviso il numero di giorni di effettiva attività. Tale valore sarà moltiplicato per il numero totale di giorni di inattività totale e per la somma assicurata indicata in polizza.

Il periodo considerato ai fini dell’indennizzo non potrà eccedere i 90 giorni ed è limitato al tempo minimo ragionevolmente necessario per la ripresa dell’attività.

Per ogni sinistro è pattuita una franchigia pari a tre volte la somma assicurata indicata in polizza moltiplicata per il numero di posti letto.

Nella determinazione dell’indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all’art. 7.7 della presente Sezione.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato dopo il ripristino dell’attività esercitata e ciò a parziale deroga dell’art. 7.8 della presente Sezione.

Spese per il riavvio dell’attività

Qualora l’interruzione forzata e totale dell’attività si prolunghi per oltre 15 giorni, la Società risarcisce le spese supplementari necessarie per facilitare il riavvio dell’attività stessa, secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) nel caso si renda necessario promuovere la riapertura dell’esercizio, verranno rimborsate le spese di pubblicità e promozione necessarie. Tali spese comprendono, fino ad un importo massimo complessivo di euro 3.000,00 per sinistro, sia la pubblicità effettuata tramite stampa e/o radiodiffusione locale, sia la pubblicità effettuata tramite affissioni o depliant;
- b) nel caso si renda necessario l’intervento di personale per riavviare l’attività, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute per lavoratori interinali (in regime di somministrazione) fino ad un massimo di euro 3.000,00 per sinistro.

Estensione alla chiusura parziale.

La presente garanzia opera anche in caso interruzione non totale con inagibilità di non meno del 50% delle camere dell’esercizio purché l’inagibilità stessa sia diretta conseguenza di un danno materiale e diretto che abbia comportato il pagamento di un indennizzo di almeno euro 10.000.

In tal caso per la determinazione dell’indennizzo si farà riferimento al numero di pernottamenti effettivi riscontrabili per l’analogo periodo riferito all’anno precedente detratto il numero di pernottamenti riscontrato durante il periodo in cui sono rimaste inagibili le camere.

6. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE

CODICE G022**Danni indiretti**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera i) della presente Sezione, la Società pagherà un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando la percentuale sopraindicata all'importo del risarcimento per danni diretti e materiali alle cose assicurate con le partite "Fabbricato" e "Contenuto".

Resta peraltro inteso che la Società non è comunque tenuta a pagare, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo del risarcimento per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.

CODICE G523**Eventi speciali**

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati alle cose assicurate con le partite "Fabbricato" e "Contenuto" da:

A - Eventi sociopolitici

persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dalle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Nel caso in cui operi anche la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 lettere i) e l) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

La presente garanzia è prestata anche a parziale deroga dell'art. 3.1 lettera b) della presente Sezione.

Sono esclusi i danni:

- *diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate per oltre 5 giorni consecutivi;*
- *di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;*
- *verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita e con l'ulteriore limite del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto" per enti all'aperto quali sedie, tavolini, ombrelloni e simili.*

Inoltre, premesso che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o

la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte; *relativamente ai danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo, in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, importo superiore al 50% della somma assicurata totale con le partite "Fabbricato" e "Contenuto".*

B - Eventi atmosferici

uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- *subiti da "lastre esterne", serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggiali, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all'aperto;*
- *subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;*
- *causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.*

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.*

Se in polizza, alla voce "codici di clausole speciali", viene indicato anche il **codice G306**, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 15.000,00 per singolo sinistro, dei danni causati dalla grandine:

- alle "lastre esterne", serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- alle lastre di cemento-amianto e ai manufatti di materia plastica.

C - Ordigni esplosivi

esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi, verificatisi per eventi diversi da quelli previsti al precedente punto A.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione, partita per partita, di una franchigia di euro 300,00*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.*

D- Fenomeno elettrico

correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica), a deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 lettera f della presente Sezione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di euro 300,00 per ogni singolo sinistro.

La Società non risponde dei danni:

- a) *alle "Apparecchiature elettroniche" così come definite alla voce "Definizioni";*
- b) *causati da usura o da carenza di manutenzione;*
- c) *verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;*
- d) *dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;*
- e) *ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.*

Agli effetti di questa garanzia, in ogni caso, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore a euro 3.000,00.

Tale importo si intende elevato a:

- *euro 10.000,00 se indicato in polizza tra i "codici di clausole speciali" il codice **FE10**;*
- *euro 20.000,00 se indicato in polizza tra i "codici di clausole speciali" il codice **FE20**.*

E – Sovraccarico Neve

Sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di crollo parziale o totale del tetto dovuto al sovraccarico stesso.

Sono esclusi i danni da gelo, valanghe e slavine nonché quelli verificatisi in fabbricati in costruzione o in rifacimento.

Sono esclusi altresì i danni verificatisi in fabbricati che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Per ogni sinistro è pattuito uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ed un limite di indennizzo, per ogni partita, pari al 50% della relativa somma assicurata.

Qualora i fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, la percentuale di scoperto si intenderà elevata al 15%.

La presente garanzia decorre dalla ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

F - Acqua condotta

fuoriuscita di acqua condotta, esclusa l'acqua piovana, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte. *Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento o rigurgito di fognatura.*

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00.

Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì, fino alla concorrenza di euro 4.000,00 per periodo di assicurazione, le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo relativo a tali spese verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

Se in polizza viene indicato, invece del codice G523, il codice G522, le garanzie di cui ai punti D (Fenomeno elettrico), E (Sovraccarico neve) ed F (Acqua condotta) si intendono escluse, e la garanzia eventi speciali si intende composta solo dai punti A), B) e C), ferma restando l'applicazione del recesso.

Recesso

La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie di cui alle lettere A (Eventi atmosferici), B (Eventi sociopolitici) ed E (Sovraccarico neve) mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota, di pertinenza delle garanzie a cui è stato dato recesso, indicata in polizza sotto la voce "premio annuale garanzie rescindibili" (comprensivo della relativa imposta).

In caso di recesso da parte della Società questa, trascorso il preavviso, metterà a disposizione del Contraente la parte relativa al periodo di rischio non corso del premio (al netto dell'imposta) pagato per la predette garanzie a cui è stato dato recesso.

CODICE D110**Lastre interne**

L'assicurazione "rottura delle lastre esterne" si estende, per una somma fino a euro 2.000,00, alle lastre di cristallo, vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide collocate all'interno dei locali dell'esercizio su:

- vetrine, porte, finestre, insegne dei locali dell'esercizio;
- banchi, mensole e tavoli facenti parte del "Contenuto".

Sono escluse le cornici e le fonti di luce.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.

7.7 della presente Sezione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di una franchigia di euro 100,00.

La Società risponde inoltre, nell'ambito della somma assicurata sopra indicata, anche di eventuali danni causati al "Contenuto" dalla rottura di lastre interne.

CODICE AUTI

"Veicoli a motore" Si intendono assicurati, fino al limite complessivo previsto per la partita "Cose dei clienti" (somma assicurata alla partita "Cose dei clienti" moltiplicata per il numero di posti letto indicati in polizza) e per le garanzie prestate per la partita stessa, i "Veicoli a motore" qualora siano posti nelle autorimesse e nei parcheggi dell'albergo.

L'indennizzo verrà calcolato con le modalità previste per le "Cose dei clienti" all'art. 7.6 della presente Sezione.

Per la presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà:

- per singolo "Veicolo a motore", un importo superiore a quattro volte la somma indicata in polizza alla partita "Cose dei clienti", con il massimo di euro 35.000,00;
- per uno o più sinistri che avvengano nel corso dello stesso periodo di assicurazione, un importo superiore a euro 250.000,00.

Qualora il numero dei posti letto al momento del sinistro sia superiore a quello indicato in polizza, il limite massimo di indennizzo per singolo "Veicolo a motore" sarà proporzionalmente ridotto.

Se al momento del sinistro i veicoli distrutti o danneggiati fossero assicurati per rischi previsti dalla presente Sezione con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che sarà considerata quale assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto sarà operativo soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

7. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve:

- c) *fare, nei cinque giorni successivi, denuncia scritta da trasmettere alla Società, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta*

del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga denuncia deve essere fatta in caso di incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi (o comunque su richiesta della Società) entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.*

Art. 7.2

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7.3

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4

Mandato dei Periti I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista all'art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 7.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti all'art. 7.5 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7.5

Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) per il **Fabbricato** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per il **Contenuto** e le **Lastre esterne** si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- c) per le **Cose dei clienti** si stima il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

Art. 7.6

Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita **Fabbricato**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento

stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;

- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. *In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio del primo valore come sopra calcolato.*

Per i beni rientranti nella partita **Contenuto** e nella partita **Lastre esterne** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo – detto “supplemento di indennizzo” – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. *In ogni caso il valore del “supplemento di indennizzo” non potrà superare il doppio del primo valore come sopra calcolato.*

In ogni caso:

- *per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal “valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;*
- per gli **Archivi**, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico.
- *per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;*
- *per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.*

Per i beni rientranti nella partita **Cose dei clienti** la determinazione del danno è dato, per le cose distrutte, dal valore che le cose avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione col limite del valore al momento del sinistro.

Inoltre, se assicurata la partita “Apparecchiature elettroniche”, per la determinazione del danno relativamente a quanto previsto all'art. 2.3, vale quanto di seguito

riportato:

- per le **Apparecchiature elettroniche** si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
 - per le cose per le quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto, del loro “valore a nuovo”
 - *per le altre cose, del doppio del loro valore allo stato d'uso - intendendo per tale il “valore a nuovo” ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del “valore a nuovo”;*
- *per i Programmi in licenza d'uso l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi.*

Per gli Archivi informatici l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei “Programmi di utente”.

Art. 7.7

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

*Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, esclusa la partita “Cose dei clienti”, valutato in base ai criteri dell'art. 7.5 della presente Sezione, eccedeva al momento del sinistro la **somma assicurata maggiorata del 10%**, la Società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'art. 2.7 “Indicizzazione” della Parte Comune – pertanto in polizza **non è riportato** tra i “codici di clausole speciali” il **codice A343** – per i sinistri di importo inferiore al 5% della somma assicurata per ciascuna partita colpita da sinistro e con il massimo complessivo di euro 2.500,00, non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Per le “cose dei clienti” il capitale assicurato indicato in polizza rappresenta il massimo indennizzo per cliente. Qualora il numero dei posti letto al momento del sinistro sia superiore a quello indicato in polizza, il massimo risarcimento per cliente sarà proporzionalmente ridotto.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati come un unico cliente e il limite di garanzia di cui sopra viene elevato del 50%.

Per “Archivi” e “Supporti informatici” nonché per “Preziosi”, “Valori” ed “Effetti personali” di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti,

l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1097 del Codice Civile.

Art. 7.8

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso previsto dall'art. 3.1 lettera g) della presente Sezione. Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento d'indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Art. 7.9

Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennizzo.

Art. 7.10

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

FINE TESTO SEZIONE

“AL COMPLETO” RESPONSABILITÀ CIVILE

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Responsabilità Civile derivante dalla gestione di strutture ricettive

A) Responsabilità Civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della struttura ricettiva indicata in polizza, intendendosi comprensivo della fornitura di servizi di alloggio, prima colazione, bar, ristorazione, parcheggio, animazione e gestione di strutture ludico-ricreative nonché di ogni altro normale servizio accessorio inerente o complementare al funzionamento della struttura ricettiva stessa.

Per le attività disciplinate dalle successive Condizioni Particolari operano le delimitazioni poste in queste ultime.

L'assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato dalle successive Condizioni Particolari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone, diverse da quelle indicate alle lett. a) e b) del comma successivo, delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime.*

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

B) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1., per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché prestatori d'opera, tutti in quanto soggetti all'INAIL, prestatori di lavoro cd. "interinale" di cui alla L. 196/97 e prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti 1. e 2.

Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente punto 1.

La garanzia si intende operante, in relazione ad entrambi i punti 1. e 2., anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da titolari e dipendenti di ditte che svolgono in appalto servizi inerenti al funzionamento della struttura ricettiva (pulizia ecc.) quando svolgono detti lavori presso le dipendenze dell'Assicurato.

La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'INAIL l'assicurazione opera a termini del precedente punto 2.

Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS70, la parte del presente articolo contraddistinta dalla lett. B) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro si intende abrogata e la relativa garanzia si intende pertanto non operante.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Esclusioni

Sono sempre esclusi i danni:

- a) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) *da detenzione od impiego di esplosivi;*
- c) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;*
- d) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;*

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, di cui al punto 1.1 A), sono altresì esclusi i danni:

- e) *derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;*
- f) *a opere in costruzione, a cose sulle quali o nelle quali si eseguono lavori;*
- g) *a cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni nonché a cose (compresi gli immobili) che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo o comunque trasporti, rimorchi, sollevi;*
- h) *da furto;*
- i) *a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
- j) *derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- k) *derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;*
- l) *di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:*
 - *inquinamento*
 - *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,*
 - *alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trova si nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
- m) *cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati, venduti o somministrati dall'Assicurato dopo la consegna a terzi;*
- n) *provocati da persone diverse da dipendenti dell'Assicurato o diverse da suoi lavoratori parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti di cui si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- o) *ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni;*

RESPONSABILITÀ CIVILE

- p) derivanti dalla proprietà o conduzione di immobili e dei relativi impianti fissi;
- q) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
- r) derivanti dalla gestione di stabilimenti balneari e accessi a mare e laghi in genere;
- s) derivanti dalla pratica di scalata di roccia, arrampicata libera (free climbing), sport subacquei, equitazione e sport aerei in genere.

Sono altresì esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive exemplary damages).

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

Art. 3.1

Danni a cose dei clienti diverse da veicoli

Sono compresi – anche a deroga dell'art. 2.1 lett. g), h) della presente Sezione - i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti della struttura ricettiva, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Cod.Civ., per sottrazione, distruzione e deterioramento delle cose (compresi gli animali) consegnate o non consegnate.

La presente garanzia opera, per ciascun cliente, fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza alla voce "Limite per singolo cliente".

Il risarcimento a ciascun cliente verrà corrisposto previa deduzione di una franchigia assoluta di importo pari a quello indicato in polizza alla voce "Franchigia per singolo cliente".

Detti limiti si applicano, in ogni caso, anche agli ospiti dei clienti.

Agli effetti dell'applicazione dei suddetti limiti di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Per i "Preziosi", purché non consegnati all'Assicurato, l'assicurazione opera fino a concorrenza del 50% limite per cliente sopra previsto, ferma l'applicazione della franchigia assoluta sopra prevista.

La presente garanzia non opera per i "Preziosi" consegnati, né per i "Valori" e le carte di credito, né per veicoli e natanti in genere né per le cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Dalla presente garanzia sono inoltre comunque esclusi i danni di cui all'art. 2.1 lett. i), nonché quelli cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili.

L'importo indicato in polizza alla voce "Massimale cose" rappresenta anche la massima esposizione della Società per la presente garanzia per ogni anno assicurativo. Qualora detto importo sia superiore a euro 500.000,00 il limite massimo di risarcimento per i danni da furto è comunque costituito da questo secondo importo.

Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS50 la deroga all'esclusione di cui alla lett. h) dell'art. 2.1 (sopra prevista) si intende abrogata e la garanzia di cui al presente articolo non opera per i danni da furto.

Art. 3.2

Parcheggi e autorimesse -Danni a veicoli

A deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. o) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli (comprese le biciclette), di terzi compresi i clienti e di prestatori di lavoro, anche sotto carico e scarico, che si trovino nell'ambito dei luoghi ove si svolge

l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività, ferma l'esclusione dei rischi da circolazione.

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. f) sono compresi anche:

- ai danni ai veicoli causati da operazioni di spostamento degli stessi, anche con motore acceso, purché effettuate da personale dell'Assicurato munito di regolare patente;
- ai danni ai veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, oli minerali, acqua ed aria, ferma restando l'esclusione dei danni conseguenti a lavori di riparazione, manutenzione, ingrassaggio, lavaggio, errata erogazione di carburante ecc.;
- ai danni arrecati, negli impianti automatici di lavaggio, agli autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico, ma con esclusione dei danni conseguenti a bagnamento.

Sono esclusi - oltre ai danni da incendio e furto - i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 300,00.

Art. 3.3

Ristorazione - Danni da cose vendute o somministrate

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che, per i servizi di ristorazione diversi da prima colazione e bar, la garanzia opera a condizione che il numero di coperti sia non superiore al doppio del numero dei posti letto indicati in polizza.

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni causati dalle cose vendute o somministrate dall'Assicurato direttamente a clienti e avventori.

Per i danni a cose degli avventori si applicano i medesimi limiti di garanzia previsti in polizza per i clienti.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danneggiamenti alle cose vendute o somministrate stesse, le spese per le relative riparazioni, sostituzioni, ritiro o rimpiazzo, il loro controvalore, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Per le cose vendute o somministrate diverse dagli alimenti e le bevande oggetto di lavorazione nell'ambito dell'esercizio assicurato sono esclusi i danni, corporali e materiali, derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti.

L'assicurazione è operante per danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di validità della polizza e causati da cose vendute e somministrate, o comunque consegnate, durante il periodo di validità della garanzia.

L'importo indicato in polizza alla voce "Massimale sinistro" rappresenta anche la massima esposizione della Società per danni corporali (morte e lesioni personali) di cui alla presente garanzia per ogni anno assicurativo.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.4**Deposito e rifornimento di merci**

Ad integrazione dell'art. 1.1 della presente Sezione la garanzia comprende:

- l'attività svolta in eventuali depositi serventi in via accessoria la struttura ricettiva ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano;
- le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori.

Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori sono compresi, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) della presente Sezione, i danni a cose derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato diverse da veicoli a motore. *Per ogni sinistro verificatosi in relazione a dette operazioni è pattuito uno scoperto del 10% con il minimo di euro 100.*

In ogni caso resta ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato nonché trasportate o sollevate.

Art. 3.5**Estensione qualifica di terzi ad altre ditte fornitrici o clienti e a personale in istruzione**

A parziale deroga di quanto disposto nell'art.1.1 paragrafo A) lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi:

- A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di sorveglianza;
- B. il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l'apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
- C. i titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo quanto disposto nell'art. 3.7) in regola con la vigente legislazione;

per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 3.6**Responsabilità per fatto di ditte fornitrici o clienti e di personale non dipendente**

A parziale deroga dall'art. 2.1 lett. n) della presente Sezione, la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- A. i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di sorveglianza;
- B. personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
- C. i prestatori di lavoro cd. "interinali" di cui alla L.196/97, i prestatori di lavoro

di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione e i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

- D. i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo quanto disposto nell'art. 3.7) in regola con la vigente legislazione;
- E. i titolari e dipendenti di ditte che svolgono in appalto servizi inerenti al funzionamento della struttura ricettiva (pulizia ecc.) in regola con la vigente legislazione.

Art. 3.7

Conduzione e proprietà dei locali

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. p) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla conduzione o imputabili alla proprietà (o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare), di locali e fabbricati relativi alla struttura ricettiva assicurata, compresi i depositi accessori, nonché delle relative pertinenze ed impianti fissi (interni ed esterni quali per esempio serramenti, insegne, mostre, tendoni, vetrine, scaffalature, apparecchi di illuminazione, rastrelliere per il parcheggio di biciclette) e dei relativi cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta o recinzioni in genere, aree verdi inclusa la caduta accidentale di alberi o di loro parti.

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96 sempre che:

- *l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;*
- *dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.*

Si intendono operanti tutti i limiti di garanzia previsti, in relazione a specifiche fattispecie di danno, dalle condizioni particolari o clausole speciali.

Sono comunque esclusi (anche a deroga degli artt. 3.1 e 3.2) i danni:

- *derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- *derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;*
- *a condutture e impianti sotterranei nonché a fabbricati e cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno;*
- *a cose che si trovano nei locali dove si svolgono ristrutturazioni.*

Se richiamato nel frontespizio di polizza alla voce Clausole Speciali il codice CS40 la garanzia di cui al presente articolo opera solo per i danni derivanti dalla conduzione, con esclusione di quelli imputabili alla proprietà.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.8

Responsabilità personale degli addetti (compreso d.lgs. 626/94)

L'assicurazione si estende, alle condizioni tutte di polizza, alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del Contraente-Assicurato nonché di lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all'INAIL, nell'esercizio per danni materiali e corporali da essi involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Si intende compresa la responsabilità civile personale e diretta del titolare o del dipendente nominato responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 626/94, nonché dei soci che prestano la propria opera nell'impresa e dei lavoratori parasubordinati della stessa soggetti all'INAIL.

Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'impresa assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 (escluse le malattie professionali).

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 3.9

Committenza auto

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. j) della presente Sezione l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato a' sensi di legge (articolo 2049 Codice Civile) nella sua qualità di committente di propri dipendenti e di altre persone menzionate nell'art. 1.1 lett. B) della Sezione medesima diverse da soci, familiari e prestatori d'opera che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli e ciclomotori a condizione che:

- i veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione;
- al momento del sinistro il veicolo sia guidato dal dipendente stesso, munito di regolare patente di abilitazione.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate. *Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 1.1 punto A) lett. a) della presente Sezione.*

L'estensione opera con una franchigia assoluta di euro 250 per ogni sinistro.

Art. 3.10

Impianti sportivi e centri di benessere

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione, nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, dei seguenti impianti:

- a) palestre di fitness e campi da gioco (tennis, pallavolo, pallacanestro, calcetto, bocce ecc.)
- b) piscine,
- c) centri di massaggio e estetici,

- d) saune e solarium,
- e) impianti termali e idroterapici,

accessori alla struttura ricettiva assicurata e con accesso riservato ai soli clienti pernottanti e loro ospiti.

Sono esclusi i danni derivanti dalla gestione di impianti diversi da quelli sopra menzionati.

In relazione all'erogazione delle prestazioni o trattamenti di cui alle lettere da c) ad e) la presente estensione è limitata ai soli danni per morte e lesioni personali, con l'intesa che la garanzia è efficace a condizione che la prestazione o trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla prestazione o trattamento stesso. L'efficacia della garanzia è in ogni caso subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette ai servizi, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta ed alla condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli medici.

Art. 3.11

Seminari e riunioni

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla messa a disposizione di spazi per convegni, seminari e riunioni.

Per i danni a cose dei partecipanti e dei relatori si applicano i medesimi limiti di garanzia previsti in polizza per i clienti.

Resta comunque esclusa la responsabilità derivante dall'organizzazione degli eventi.

Art. 3.12

Utilizzo biciclette

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal noleggio di biciclette esclusivamente a clienti pernottanti e loro ospiti.

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. m) della stessa, sono compresi i danni causati dalla bicicletta consegnata dall'Assicurato al cliente.

In relazione ai danni avvenuti fuori dalla struttura ricettiva indicata in polizza, a parziale deroga dell'art. 3.1 della Sezione suddetta, sono esclusi i danni da furto.

Sono inoltre esclusi i danni, corporali e materiali, derivanti da vizio o difetto originario dei veicoli stessi o di loro componenti.

L'importo indicato in polizza alla voce "Massimale sinistro" rappresenta anche la massima esposizione della Società per danni corporali (morte e lesioni personali) di cui alla presente garanzia per ogni anno assicurativo.

Art. 3.13

Garanzie addizionali

Ad integrazione dell'art. 1.1 e fermo quanto disciplinato sopra, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla vendita, direttamente a consumatori, di prodotti alimentari locali;
- b) dall'organizzazione di occasionali intrattenimenti culturali, musicali e danzanti;

RESPONSABILITÀ CIVILE

- c) la gestione di sale da ballo e spettacoli riservate ai clienti pernottanti e loro ospiti;
- d) dall'erogazione di servizi di baby sitting riservati ai clienti pernottanti e loro ospiti;
- e) dalla gestione di spazi e strutture per animali domestici dei clienti;
- f) in qualità di committente del servizio di vigilanza effettuato con guardiani, anche armati, nonché dall'utilizzo di cani a guardia dell'azienda, diversi da pit-bull, rottweiler e dobermann; *per i danni a cose causati dai cani si applica una franchigia assoluta di euro 100 per ogni sinistro, salvi i maggiori limiti di garanzia previsti;*
- g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni e mostre che si tengono in territorio Italiano o di Stati appartenenti all'Unione Europea; si intendono compresi i danni derivanti da operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand nelle aree appositamente riservate (anche come committente di tali lavori);
- h) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito della struttura ricettiva di distributori automatici di alimenti in confezioni sigillate e/o di bevande (fermo quanto previsto dall'art. 3.5 della presente Sezione), nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- i) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, installati altrove dall'ubicazione indicata in polizza purché in territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Obblighi in caso di sinistro *Per l'assicurazione di:*

- a) *Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*
- b) *Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.*

1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Art. 4.2

Gestione della vertenza di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. *La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

5. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 5.1

Dichiarazioni dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto, il numero dei posti letto relativi alla struttura ricettiva indicata in polizza.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero - riportato in polizza - fosse soggetto a variazione e l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalarne variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 10% del numero indicato in polizza, con l'intesa che i numeri decimali verranno arrotondati al numero intero immediatamente superiore.

Art. 5.2

Limiti di indennizzo -Pluralità di assicurati

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Responsabilità Civile (oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui all'art. 4.2 della presente Sezione).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Il “massimale sinistro” rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro. Nell’ambito di esso, il “massimale persona” rappresenta il limite di indennizzo per i danni relativi a ciascuna persona danneggiata, mentre il “massimale cose” rappresenta il limite di indennizzo per i danni a cose relativi a tutte le persone danneggiate. Nell’ambito di quest’ultimo operano gli ulteriori limiti disciplinati dall’art. 3.1 della presente Sezione. Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest’ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

FINE TESTO SEZIONE

“AL COMPLETO” SEZIONE FURTO

1. COSE ASSICURATE

Art. 1.1

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività ricettiva specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri:

- “Contenuto”;
- “Cose dei clienti”;

Sono esclusi dalla partita “Contenuto”:

- *i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077.*

Sono inoltre assicurati:

- “Preziosi” e “Valori”, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti, fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”:
 - contro la **rapina: ovunque posti** nei locali come sopra indicati;
 - contro il **furto: ovunque posti** nei locali come sopra indicati; il limite è elevato al 30% se questi enti sono custoditi in armadi forti e cassaforti aventi le caratteristiche descritte alla voce “definizioni”;
 - **trasportati** al di fuori dei locali dell'esercizio (vedi capitolo 2. RISCHI ASSICURATI, lettera g).
- **Effetti personali** di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 20% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.
- **Archivi**, nonché **Supporti informatici**, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto”.

L'eventuale franchigia indicata in polizza non opera, relativamente alla partita “Contenuto”, per i danni a “Preziosi” e “Valori”, effetti personali, “Archivi” e “Supporti informatici”.

Nell'ambito della somma assicurata alla partita “Cose dei clienti” sono assicurate:

- *Cose consegnate, fino al 100% della somma assicurata a tale partita ma per “Preziosi” e “Valori” tale limite si intende complessivamente ridotto al 50% della somma assicurata stessa;*
- *Cose non consegnate, fino al 50% della somma assicurata a tale partita ma per “Preziosi” e “Valori” tale limite si intende complessivamente ridotto al 25% della somma assicurata stessa;*

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

2. RISCHI ASSICURATI

Art. 2.1

Danni materiali e diretti

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi che abbiano interessato le cose assicurate:

- a) **Furto** con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - 3) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
- b) **Furto** commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) **Furto** commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.

- d) **Furto** avvenuto nei modi su descritti **anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato** e purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- e) **Rapina** anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- f) **Sottrazione** delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante **violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone**. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
- g) **Furto e rapina** di "Valori" commessi **sui portavalori** e più precisamente da:
 - furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate

dall'Assicurato.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.

- h) **Furto e rapina** verificatisi in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.**
- i) **Danneggiamenti**, compresi **atti vandalici**, causati alle cose assicurate e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

La Società si obbliga ad indennizzare altresì:

- l) i danni materiali e diretti da **furto**, avvenuto con le modalità sopraindicate, **di fissi ed infissi** del fabbricato che siano di proprietà del Contraente e che non rientrino nella definizione di "Contenuto" in quanto facenti parte dei "Fabbricato", col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto";
- m) i **guasti** cagionati **dai ladri** alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, - col limite annuo di euro 3.000,00 - senza applicare gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.

3. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1

La Società non risarcisce i danni:

- a) *verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;*
- b) *verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;*
- c) *verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
salvo che, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società, inoltre, non risarcisce i danni:

- d) *di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;*
- e) *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;*
- f) *determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:*
 - *persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato, salvo quanto previsto all'art 2.1 lettere d) ed e);*
 - *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
- g) *causati alle cose assicurate quando i locali che le contengono rimangono*

SEZIONE FURTO

incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno.

h) verificatisi in occasione di confische e requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1

Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto con:

- a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
- b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Tuttavia è applicato lo scoperto del 25% quando il furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.

Art. 4.2

Mezzi di chiusura dei locali - Periodi di apertura e chiusura dell'attività ricettiva

*Durante i **periodi di chiusura** dell'attività ricettiva la garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:*

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato quanto meno di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno stratificati di sicurezza; tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri.

E' applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:

- *furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;*
- *furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.*

Rimangono sempre esclusi dalla garanzia, durante il periodo di chiusura, i gioielli e oggetti preziosi, denaro, valori e titoli di credito in genere custoditi e non.

*Durante i **periodi di apertura** dell'attività ricettiva la garanzia furto è valida anche se non sono operanti i mezzi di chiusura e protezione dei locali sopraindicati - fermo che le casseforti e gli armadi corazzati devono essere efficacemente chiusi - purché nell'albergo vi sia la costante presenza del Contraente o dei suoi familiari o delle persone con lui coabitanti o dei suoi dipendenti. Se per tutte le cose assicurate o parte di esse sono previste particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto abbia violato tali difese mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.*

Art. 4.3

Furto delle "Cose dei clienti"

Relativamente alla garanzia furto, sia le "cose consegnate" sia le "cose non consegnate" devono essere riposte nei sottoindicati mezzi di custodia, efficacemente chiusi a chiave:

- a) cassetti, mobili, rastrelliere o comunque contenitori muniti di chiusura atta ad impedire l'asportazione del contenuto senza rottura o scasso della chiusura stessa;
- b) casseforti a muro o armadi corazzati;
- c) casseforti.

Le casseforti possono essere provviste internamente di cassette di sicurezza. Tali cassette devono essere munite di meccanismo di chiusura azionato congiuntamente dalla chiave in possesso del cliente e da quella detenuta dal Contraente con l'intesa che deve sussistere la differenziazione di tutte le chiavi dei clienti.

Resta altresì convenuto che in caso di sinistro la Società non sarà tenuta ad indennizzare importo superiore a euro 2.500,00 per le cose custodite nei contenitori di cui al punto a).

Limitatamente alle "Cose non consegnate" sono parificati alle casseforti a muro anche i mezzi di custodia con caratteristiche (pareti, battente, movimento di chiusura) analoghe a queste ma che risultassero poste all'interno di mobili nella stanza occupata dal Cliente.

Le "Cose non consegnate" si intendono comunque assicurate anche se non rinchiuso nei mezzi di custodia sopraindicati purché queste si trovino all'interno della stanza occupata dal Cliente ed il furto avvenga con le modalità previste alle lettere a) e b) dell'art. 2.1 – Danni materiali e diretti, con l'esclusione comunque di quelli compiuti mediante uso fraudolento di chiavi. *In tali casi verrà applicato uno scoperto del 25%, fermo comunque il limite di indennizzo di euro 2.500,00.*

SEZIONE FURTO

Art. 4.4**Cose non appartenenti al Contraente o in comproprietà**

La presente assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. *In caso di sinistro peraltro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni.*

L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 4.5**Diritto di ispezione**

La Società ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.

5. CLAUSOLE SPECIALI OPERANTI SE INDICATO IN POLIZZA IL RELATIVO CODICE

CODICE G040**Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro**

Si conviene, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 della presente sezione, che la somma assicurata venga automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato.

Tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri nel periodo di assicurazione, è valido fino ad un importo massimo pari alla somma assicurata.

CODICE G070**Assicurazione integrativa rapina e portavalori**

Il limite di indennizzo per l'assicurazione dei "preziosi" e "valori" per i rischi "rapina" (art. 2.1 lettere e), f)) e dei "valori" per la garanzia "portavalori" (art. 2.1. lettera g)) viene elevato, con un massimo di euro 25.000,00, dal 10% al 30% della somma assicurata.

CODICE AUTF**"Veicoli a motore"**

Si intendono assicurati, fino al limite previsto per la partita "Cose dei clienti" e per le garanzie prestate per la partita stessa, i "Veicoli a motore" qualora siano posti nelle autorimesse e nei parcheggi dell'albergo, sia entro i locali sia all'aperto purché in area recintata chiusa intendendosi per tale un'area di pertinenza dell'azienda, delimitata da fabbricati, da mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, barre.

La garanzia opera anche se il furto è commesso in qualsiasi modo quando vi sia presenza di persone addette al servizio di custodia dell'autorimessa o del parcheggio.

La garanzia comprende l'asportazione delle parti accessorie, di pezzi di ricambio o

singole parti di veicoli esclusivamente se connessa al furto del veicolo stesso; sono invece esclusi: le merci, il bagaglio ed ogni altro indumento od oggetto.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 90%—dell'importo liquidato a termini di polizza, con un limite per singolo autoveicolo di euro 35.000,00 restando il 10% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Se al momento del sinistro i veicoli trafugati fossero assicurati per rischi di furto e/o rapina con polizze stipulate dai singoli proprietari dei veicoli si conviene che sarà considerata quale assicurazione principale la polizza del proprietario dell'autoveicolo e che il presente contratto sarà operativo soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti dall'assicurazione principale predetta.

6. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- b) conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- c) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno;
- d) presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore;
- e) ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- f) dare la dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.

L'Assicurato o il Contraente che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato o il Contraente omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) ed e) saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 6.2

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera

SEZIONE FURTO

a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

Art. 6.3

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;*
- oppure, a richiesta di una delle Parti,*
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.*

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.4

Mandato dei Periti I Periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;*
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate nella forma prevista all'art. 2.4 della Parte Comune, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto a quanto previsto all'art. 6.1 della presente Sezione;*
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;*
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno ai sensi dell'art. 6.3 lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6.5

Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per “**Contenuto**” e “**Cose dei clienti**” valutando per le cose sottratte, il valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per gli “**Archivi**” e i “**Supporti informatici**” valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 6.6

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 3.1 lettera f) della presente Sezione

Art. 6.7

Riduzione della somma assicurata

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita “Contenuto”, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio

Art. 6.8

Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

SEZIONE FURTO

Art. 6.9

Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi La Società non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento dell'indennizzo.

Art. 6.10

Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

FINE TESTO SEZIONE



Generali Italia S.p.A.

AL COMPLETO - TUTELA GIUDIZIARIA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Albergo

Contraente :

Polizza n°:

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“AL COMPLETO”

SEZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona – Via Enrico Fermi 9/B – Numero verde 800475633 – Fax (045) 8351023, sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE

- **Assicurato:** il Contraente e i dipendenti regolarmente iscritti a libro paga e matricola nonché i soci e familiari coadiuvanti, i lavoratori parasubordinati, gli associati in partecipazione dell'Assicurato - tutti in quanto soggetti all'INAIL – i prestatori di lavoro cd. “interinale” di cui alla L. 196/97 e i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) – tutti con riferimento esclusivo all'attività svolta per conto del Contraente nell'esercizio della struttura ricettiva indicata in polizza.
- **Fatto illecito:** l'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico.
- **Illecito extracontrattuale:** quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.
- **Inadempimento contrattuale:** il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.
- **Sinistro:** il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda civilistica, si asserisce essere illecito o costituire inadempimento contrattuale.
- **Delitto:** la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.
- **Contravvenzione:** la violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.
- **Transazione:** l'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.
- **Colposo (o contro l'intenzione):** il fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.
- **Doloso (o secondo l'intenzione):** il fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge.
- **Spese di giustizia nel processo penale:** i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.
- **Sentenza passata in giudicato:** provvedimento definitivo, non più impugnabile.
- **Derubricazione del reato:** il caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.

- **Estinzione del reato:** cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Garanzie prestate

La Società assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza della somma indicata in polizza ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese per assistenza giudiziale ed stragiudiziale conseguenti al verificarsi di un sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'articolo seguente (Vertenze assicurate).

Tali spese sono esclusivamente:

- le spese per l'intervento di un legale; nel caso il sinistro si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati stranieri rientranti in garanzia, l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia ed uno dinanzi all'Autorità giudiziaria estera competente;
- le spese peritali (intervento del perito di ufficio, intervento di un consulente tecnico di parte);
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese legali, procedurali e peritali della controparte poste a carico dell'Assicurato a seguito di transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese investigative svolte da un incaricato dell'Assicurato riguardo ad accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.

Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali (quali, a titolo esemplificativo, bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere).

Art. 1.2

Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato;
- c) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
- d) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri dipendenti e altri lavoratori parasubordinati soggetti all'INAIL nonché da prestatori di lavoro cd. "interinale" di cui alla L. 196/97 e da prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi);
- e) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- f) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze ai Decreti Legislativi n° 626/94, 494/96 ("Salute e sicurezza nei posti di lavoro e nei cantieri") e 675/96 ("Privacy"), con esclusione dei procedimenti dinanzi al "garante";
- g) procedimenti civili o penali nei quali l'Assicurato venga chiamato a testimoniare e ritenga necessario avvalersi della consulenza di un legale o di un perito;

- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata, qualora il valore della vertenza superi euro 1.000; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del sinistro con un minimo di euro 500. Sono, altresì, comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore, permanendo l'esclusione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo;
- i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture; per ciascun sinistro opera uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000.

2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1

Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso dell'Assicurato;*
 - b) materia contrattuale (salvo quanto previsto dall'art. 1.2 - Vertenze assicurate) nonché recupero di crediti;*
 - c) diritto tributario e fiscale;*
 - d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;*
 - e) rapporti fra soci e/o amministratori;*
 - f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;*
 - g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento da qualunque causa determinato (salvo quanto previsto dall'art. 1.2, lett. i));*
 - h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;*
 - i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;*
 - j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;*
 - k) diritto amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1.2, lett. f);*
 - l) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all'art. 1.2, lett. d), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;*
 - m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.*
- Si intendono infine escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto previsto dall'art. 1.2, lett. h.*

Art. 2.2

Operatività della garanzia

L'Assicurazione opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i presunti illeciti extracontrattuali o per i procedimenti penali;*
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, che siano denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.*

TUTELA GIUDIZIARIA

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica, in sede penale, con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato; in sede civile, con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento; qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente alla garanzia di cui all'art. 1.2 (Vertenze assicurate), lett. d), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. b), nel caso la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita, per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme da essa previste.

Art. 2.3

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)

Art. 3.1

Attività assicurata L'attività assicurata è comprensiva dell'esercizio della struttura ricettiva indicata in polizza, intendendosi a sua volta comprensivo della fornitura di servizi di alloggio, prima colazione, bar, ristorazione, parcheggio, animazione e gestione di strutture ludico-ricreative nonché di ogni altro normale servizio accessorio inerente o complementare al funzionamento della struttura ricettiva stessa.

Per i servizi di ristorazione diversi da prima colazione e bar, la garanzia opera a condizione che il numero di coperti sia non superiore al doppio del numero dei posti letto indicato in polizza.

E' compresa la gestione di impianti o attrezzature sportive, di centri termali o di benessere della persona nonché di stabilimenti balneari a condizione che l'accesso sia riservato ai soli clienti pernottanti e loro ospiti.

Art. 3.2

Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Nel caso sia attiva la Sezione Responsabilità Civile o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Sezione, quest'ultima opererà ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione coperture di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In particolare, le garanzie di cui alla presente polizza esplicheranno effetto solo qualora si cessato l'interesse dell'Assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione

della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art. 1917, 3° comma del codice civile.

4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 4.1

Denuncia del sinistro e scelta del legale

Per denunciare un sinistro, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS mediante una delle seguenti modalità:

1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800475633: DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.

2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:

- per posta elettronica a: sinistri@das.it, oppure
- per posta ordinaria a: DAS S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del sinistro.

L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. *In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.*

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l'Assicurato - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 4.2**Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro di cui all'art. 4.1 "Denuncia del sinistro e scelta del legale", DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 4.1 "Denuncia del sinistro e scelta del legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- *l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;*
- *gli incarichi ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;*
- *gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;*
- *l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.* Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Assicurato è tenuto indenne limitatamente ai primi due tentativi.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e consulenti tecnici.

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il

risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 4.3

Liquidazione del danno

DAS provvederà - per conto della Società - a liquidare, *nei limiti dell'operatività della garanzia assicurativa prestata e fino a concorrenza dei relativi massimali indicati nel contratto*, tutte le somme a carico dell'Assicurato dovute ai legali ed ai consulenti tecnici ed agli eventuali investigatori privati per l'attività professionale svolta in favore dell'Assicurato, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

La liquidazione del sinistro avverrà esclusivamente a definizione della vertenza. La Società e/o DAS non sono tenute a corrispondere anticipi all'Assicurato o a pagare acconti ai legali ed ai periti incaricati.

In caso di condanna, soccombenza o di transazione che comporti oneri, tutte le spese legali e peritali, comprese quelle liquidate in favore dell'altra parte, saranno a carico della Società, *dopo esaurimento di quanto eventualmente a carico di altro assicuratore.*

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, fino a concorrenza dell'indennizzo assicurativo pagato.

5. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 5.1

Dichiarazioni dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 2.1 della Parte Comune a tutte le Sezioni il Contraente-Assicurato dichiara, al momento della stipulazione del presente contratto, il numero dei posti letto relativi alla struttura ricettiva indicata in polizza.

Qualora nel corso della durata del contratto tale numero - riportato in polizza - fosse soggetto a variazione e l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalarne variazioni in aumento, ai sensi dell'art. 2.4 della Parte Comune a tutte le Sezioni, la Società rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile (regola proporzionale) a condizione che la variazione risulti non superiore al 10% del numero indicato in polizza, con l'intesa che i numeri decimali verranno arrotondati al numero intero immediatamente superiore.

Art. 5.2

Limiti di indennizzo

L'assicurazione vale fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza in relazione alla Sezione Tutela giudiziaria.

Il "massimale sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso della Società per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 5.3

Liquidazione dell'azienda o cessazione dell'attività cui si riferisce il contratto

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della presente Sezione viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, la Società resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto previsto dall'art. 2.2 (Operatività della garanzia).

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (fallimento) ovvero il Titolare della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, la Società, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per alla prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 Cod. Civ.

FINE TESTO SEZIONE

Il presente mod. VO09/02 è costituito da 8 pagine



Generali Italia S.p.A.

AL COMPLETO - ASSISTENZA

Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'Albergo

Contraente :

Polizza n°:

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

“AL COMPLETO” SEZIONE ASSISTENZA

In caso di necessità chiamare il numero 800.713.782, in funzione 24 ore su 24

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE ASSISTENZA

Struttura Organizzativa

È la struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Milano, P.zza Trento 8 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto delle Generali Italia S.p.A. al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico delle Generali Italia S.p.A.

Albergo

I locali sede dell’attività ricettiva indicata in polizza.

Assicurato

Il gestore dell’Albergo

Sinistro

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

Prestazioni

Le assistenze prestate all’Assicurato. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto delle Generali Italia S.p.A.

1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Verrà prestata assistenza all’Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

Art. 1.1 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico presso il proprio Albergo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento o infiltrazione nell'Albergo provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'Albergo stesso;
- b) mancanza d'acqua nell'Albergo, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico dell'Albergo stesso;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Albergo, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Albergo stesso.

Sono esclusi:

- *per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Albergo e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.*

Impianto di riscaldamento:

- d) mancanza totale di riscaldamento nell'Albergo, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento;
- e) allagamento dell'Albergo, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento.

La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

Art. 1.2

Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'Albergo e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale per sinistro di euro 500,00.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'Albergo, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'Albergo stesso;

La prestazione non è dovuta:

- *per il caso a) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili,*

- collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'Albergo e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;*
- *per il caso b) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.*

Art. 1.3

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Albergo per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell'impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;*
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;*
- c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'Albergo a monte del contatore.*

Art. 1.4

Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'Albergo, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Albergo a monte del contatore.

Art. 1.5

Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro presso il proprio Albergo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'Albergo;

- b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'Albergo.

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 1.6

Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso il proprio Albergo, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica.

Art. 1.7

Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - qualunque località ad oltre 50 km dal comune in cui è ubicato l'Albergo - in Italia o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di euro 250,00.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.

Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

Art. 1.8

Consulenza medica

Nel caso in cui, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario accertare lo stato di salute di una persona presente nell'Albergo, verrà prestata consulenza medica telefonica per decidere quale sia la prestazione medica più opportuna da fornire nel caso specifico. *L'Assicurato deve comunicare il nome dell'eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.*

Art. 1.9

Invio di un medico in caso di urgenza

Nel caso in cui, a seguito del consulto medico telefonico di cui al precedente punto 1.8, sia ravvisata la necessità dell'intervento di un medico nell'esercizio, verrà inviato,

sostenendone le spese, uno dei medici convenzionati. In caso di non disponibilità immediata di uno di tali medici, verrà organizzato, sostenendone le spese, il trasferimento della persona interessata in un centro di pronto soccorso mediante autoambulanza.

2. NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 2.1

Richiesta di assistenza

L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.

L'assistenza sanitaria, di cui ai precedenti punti 1.8 e 1.9, è prestata a favore di coloro (titolari, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) che si trovano nell'esercizio durante l'orario di operatività. Ciascuna prestazione di assistenza non è fornita più di tre volte per anno assicurativo (fatta eccezione per le prestazioni di cui al punto 1.8).

Art. 2.2

Modalità per la richiesta di assistenza

L'Assicurato, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.713.782** (dall'estero **+39 02.58.28.67.01**).

Qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento 8, 20135 Milano.

In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:

- a) il tipo di assistenza di cui necessita;*
- b) nome e cognome;*
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla GENH;*
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;*
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.*

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Art. 2.3

Colpa grave

La Società risponde dei danni causati dai sinistri per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art. 2.4

Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 2.5

Limiti delle

Le prestazioni non sono dovute per sinistri:

prestazioni

a) *avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in*

SEZIONE ASSISTENZA

occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

b) *avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;*

c) *avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*

d) *determinati da dolo dell'Assicurato;*

e) *causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.*

FINE TESTO SEZIONE